

considererà come interrotto il possesso già prima cominciato ma però non ancora continuato per tutto il tempo richiesto all'usucapione. Simili diritti in generale non potranno per l'avvenire acquistarsi in altro modo che con un contratto steso in iscritto con dichiarazione d'ultima volontà, o con decisione giudiziaria pronunciata all'atto di divisione di fondi comuni, e ciò a condizione che l'accordata servitù venga riconosciuta dall'Autorità compatibile coi riguardi dovuti alla agricoltura e ne venga permesso l'esercizio. In nessun caso potrà pattuirsi che la servitù da concedersi non sia reuibile; e qualora vi fosse apposta una tale disposizione la si considererà come nulla e non avvenuta.

Il nostro Ministro dell'interno, d'intelligenza con quelli della Giustizia e delle Finanze in tutto ciò che li riguardino è incaricato dell'esecuzione di questa Patente, e si emetteranno le occorrenti ordinanze, istruzioni e norme.

9.2. Legge provinciale 9 gennaio 1866, n. 1. Per la Contea principesca del Tirolo
Emanazione del regolamento comunale e del regolamento elettorale per i Comuni

Sulla base della Legge 5 marzo 1862 (n. 18 del Boll. delle leggi dell'Impero), consenziente la Dieta della Mia Contea principesca del Tirolo, trovo di emanare l'annesso Regolamento comunale assieme al rispettivo Regolamento elettorale per Comuni, e di ordinare quanto segue:

Art. I. Questo Regolamento comunale ed il rispettivo Regolamento elettorale per i Comuni sono obbligatorii per tutti i Comuni della Mia Contea principesca del Tirolo, che non abbiano un proprio Statuto.

Art. II. Le determinazioni del I, II e III Capitolo del Regolamento comunale entrano tosto in attività.

Art. III. Devesi procedere senza indugio alla costituzione delle nuove Rappresentanze comunali in base al Regolamento elettorale per i Comuni, ed applicando le determinazioni del Capitolo III del Regolamento comunale.

Art. IV. Costituita che sia regolarmente in Comune la nuova Rappresentanza comunale, vi entrerà in pieno vigore il Regolamento comunale, in quanto lo stesso non fosse già entrato in attività giusta l'art. II.

Art. V. Fino all'attivazione della Rappresentanza distrettuale la Giunta provinciale deve esercitare le attribuzioni nel Regolamento comunale riservate alla Rappresentanza ed alla Giunta distrettuale.

Art. VI. Il mio Ministro di Stato è incaricato della esecuzione di questa legge.

Regolamento comunale per la Contea Principesca del Tirolo

(Omissis)

CAPITOLO II — *Delle persone nel Comune*

Art. 7. Nel Comune si distinguono:

- 1) membri comunali;
- 2) estranei (forestieri).

Membri comunali sono quelli, i quali

- a) posseggono già ora la qualità di membro comunale;
- b) acquistano da un membro comunale, col quale sono consanguinei in linea retta ascendente o discendente, la proprietà di beni immobili;
- c) vengono assunti dal Comune in qualità di membri comunali;
- d) hanno il diritto d'incolato nel Comune (pertinenti comunali).

Tutte le altre persone dimoranti nel Comune si chiamano estranei (forestieri).

Art. 8. I rapporti d'incolato (domicilio) sono determinati dalla Legge 3 dicembre 1863.

Art. 9. Nulla viene derogato alla consuetudine ed alla istituzione esistente per diritto in qualche Comune, massimamente in città e borgate, di conformità alla quale spetta a certi membri comunali per titolo di discendenza, compera o conferimento il nome di "cittadini".

Questi Comuni possono conferire a cittadini dello Stato austriaco, che si resero in ispecial modo benemeriti "il diritto di cittadini onorarii".

Egli è libero anche ad altri Comuni di nominare simili cittadini austriaci a membri onorarij.

Art. 10. I membri comunali, e fra gli estranei coloro, i quali sono possessori od usufruttuarij vita durante d'una cosa immobile sita entro i confini del Comune e soggetta ad imposta, oppure pagano un'imposta diretta per un mestiere od un'industria esercitati indipendentemente nel Comune, partecipano ai diritti e vantaggi,

come pure ai doveri e pesi del Comune, e ciò di conformità alle determinazioni della presente Legge.

I pertinenti comunali hanno inoltre il diritto al sostentamento in caso di povertà a misura del loro bisogno.

Ai cittadini resta riservato il diritto alle fondazioni ed agli istituti per essi particolarmente esistenti.

I cittadini onorarj ed i membri onorarj hanno come tali i diritti dei membri comunali senza sottostarne agli obblighi.

Art. 11. Il Comune non può rifiutare il soggiorno nel suo territorio ad estranei, che si legittimano sul loro diritto d'incolato o provano almeno di aver fatti i necessari passi per ottenere una tale legittimazione, fino a che gli stessi assieme ai loro attinenti menano una vita incensurabile, e non sono di peso alla pubblica beneficenza.

Chi si riputasse in questo riguardo aggravato da una disposizione del Comune, potrà ricorrere all'autorità politica distrettuale, onde questa vi metta riparo.

Art. 12. I rapporti di diritto privato in generale, ed in particolare i diritti di proprietà e di uso d'interesse classi, o di singoli membri del Comune rimangono inalterati.

(Omissis)

CAPITOLO V — *Della gestione economica del Comune e delle imposizioni comunali*

Art. 60. L'intera sostanza mobile ed immobile, come pure tutti i diritti del Comune, non meno che de' suoi istituti e fondi devono tenersi in evidenza mediante un esatto inventario.

Ad ogni membro comunale è permessa la ispezione dello stesso.

Art. 61. L'asse patrimoniale ed i beni del Comune, come pure dei suoi istituti e fondi devono mantenersi intatti.

Il Comune deve avere un'attenzione particolare alla conservazione, ed al governo permanente dei propri boschi, ed esso deve osservare, come pur fare osservare da altri, con esattezza le prescrizioni della polizia forestale.

Per la divisione del patrimonio e dei beni comunali, oppure d'una parte dei medesimi fra i membri comunali è necessaria una legge provinciale.

Art. 62. L'intera sostanza del Comune e dei suoi istituti, atta a portare frutto, dev'essere amministrata in modo da ritrarne durevolmente la maggior rendita possibile. Capitali attivi restituiti sono da reinvestirsi pupillarmente colla possibile sollecitudine.

Gli avanzi annuali sono da impiegarsi a coprire le esigenze del prossimo anno, ed in quanto non siano a ciò necessari, da mettersi a frutto, e da portarsi in aumento del patrimonio.

Un riparto degli annui avanzi fra i membri comunali può aver luogo soltanto in circostanze degne di particolare riguardo ed in ogni modo sotto condizione, che siasi fatto, e si possa prevedibilmente far fronte anche in avvenire a tutte le esigenze del Comune senza bisogno d'imposizioni comunali.

Art. 63. Rispetto al diritto ed alla misura di partecipazione agli utili dei beni comunali, è da seguirsi la valida consuetudine fino ad ora in vigore, colla limitazione però, che nissuno avente diritto ritragga dai beni comunali un utile maggiore di quello, che sia necessario per sopperire ai bisogni della sua casa e de' suoi beni stabili, in quanto speciali titoli di diritto non fondino una eccezione.

Se, ed in quanto non esista questa valida consuetudine, spetterà alla Rappresentanza di regolare la partecipazione agli utili dei beni comunali con riguardo all'accennata limitazione.

Tale partecipazione può inoltre venire legata al pagamento di un'annua contribuzione, ed invece di questa, ovvero oltre la stessa, alla corrisponsione di una data somma una volta per sempre.

Gli ultimi dei beni comunali, che avanzassero dopo tacitate tutte le legittime pretese, saranno versati nella cassa comunale.

(Omissis)

CAPITOLO VII — *Della sorveglianza sui Comuni*

Art. 85. La Rappresentanza distrettuale veglia col mezzo della sua Giunta, acciòché il patrimonio ed i beni comunali dei Comuni e dei loro istituti vengano conservati intatti.

A tale fine la Giunta distrettuale può domandare dai Comuni la comunicazione degli estratti dei conti, schiarimenti e giustificazioni, come pure promuovere mediante commissioni dei rilievi sulla faccia del luogo. Nell'esercizio di questo diritto spetta alla medesima di prendere in caso di bisogno gli opportuni provvedimenti.

Art. 86. Oltre il caso indicato all'art. 77 devono sottoporsi all'approvazione della Rappresentanza distrettuale anche le deliberazioni della Rappresentanza comunale riguardanti:

- 1) l'alienazione, il pignoramento, od un aggravio permanente di una cosa appartenente al patrimonio od ai beni del Comune o de' suoi istituti fino al valore di f. 500;
- 2) l'assunzione di un prestito o di una sicurtà fino al doppio importo dell'annua esigenza media risultante in un periodo decennale.

Art. 87. Le deliberazioni della Rappresentanza comunale, le quali negli affari indicati all'art. 86 sorpassano la misura stabilita ai punti 1 e 2, come pure il riparto degli annui avanzi fra i membri comunali abbisognano dell'approvazione della Dieta, ed in casi urgenti della Giunta provinciale.

Art. 88. La Rappresentanza distrettuale, ed in casi urgenti la Giunta distrettuale, decide sopra ricorsi contro deliberazioni della Rappresentanza comunale in tutti gli affari economici del Comune.

Qui si annoverano in specie:

- 1) ricorsi contro disposizioni in punto all'amministrazione ed al modo di utilizzazione del patrimonio comunale, eccetto però il caso, che il gravame avesse per oggetto la lesione di rapporti di diritto privato, od una gestione contraria alle disposizioni di fondazione;
- 2) ricorsi contro deliberazioni in punto a spese comunali, ed al coprimento delle medesime mediante sovraimposte, mutui e prestazioni d'opera fino all'importo, che può venire deliberato dalla Rappresentanza comunale senza essere legata ad un'approvazione;
- 3) tutti i ricorsi contro deliberazioni della Rappresentanza comunale in punto al provvedimento pei poveri, ed agl'istituti di beneficenza.

Tutti gli altri ricorsi contro deliberazioni della Rappresentanza comunale negli affari, che non ispettano alla sfera delle attribuzioni delegate, sono riservati alla decisione della Giunta provinciale.

Ogni ricorso deve presentarsi al capocomune per l'ulteriore suo inoltro alla Giunta distrettuale entro il termine perentorio di quattordici giorni decorribili da quello, in cui la deliberazione venne notificata od intimata. La Giunta distrettuale deve inoltrare alla Giunta provinciale tutti i ricorsi riservati alla decisione di quest'ultima, accompagnandoli colle eventuali proprie osservazioni. Le evasioni vengono intimate alle parti interessate coll'eguale tramite.

(*Omissis*)

9.3. Legge 7 giugno 1883, n. 94

Norme per la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione

Art. 1. Le autorità competenti giusta la Legge 7 giugno 1883 (BLL, n. 92) in affari di commassazione sono anche competenti nella procedura per la divisione di ter-